

Iscrizione negli elenchi provinciali Legge 68/99

PERSONE CON DISABILITÀ (art. 8 L. 68/99)

Possono iscriversi nell'elenco delle persone con disabilità i disoccupati che abbiano compiuto 16 anni di età e che abbiano assolto l'obbligo scolastico e i disoccupati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, oppure gli occupati con reddito imponibile fiscale lordo da lavoro dipendente e assimilati non superiore ad € 8.500 annui; da lavoro autonomo non superiore ad € 5.500 annui appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- **INVALIDI CIVILI** (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e persone con disabilità intellettiva con una percentuale di invalidità di almeno il 46%);
- **INVALIDI DEL LAVORO** con una percentuale di invalidità di almeno il 34%;
- **PERSONE NON VEDENTI** (colpiti da cecità assoluta o parziale, ovvero ipovedenti gravi con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, così come descritto nella *legge n. 138/2001*);
- **PERSONE NON UDENTI** (colpite da sordità dalla nascita o comunque prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- **INVALIDI PER SERVIZIO**, con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria, come descritte nelle tabelle allegate al *"Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra"*.
- **INVALIDI DI GUERRA E INVALIDI CIVILI DI GUERRA** con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria, come descritte nelle tabelle allegate al *"Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra"*.

Per iscriversi:

Presentare la domanda di iscrizione all'Ufficio specialistico L.68/99 dopo aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso un Centro per l'Impiego del territorio provinciale. La domanda può essere presentata tramite PEC o e-mail all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it o consegnata personalmente, previo appuntamento.

Documentazione da presentare:

>**domanda di iscrizione:** modulo da scaricare dal portale di ARPAL Umbria (<https://www.arpalumbria.it/modulistica-per-iscrizione-dichiarazioni-6899>)

La domanda di iscrizione deve essere accompagnata da **ulteriore documentazione**, a seconda della categoria di appartenenza, presentata in fotocopia, e da copia di un documento di identità in corso di validità:

- **INVALIDI CIVILI – PERSONE NON UDENTI – PERSONE NON VEDENTI:** copia **verbale per l'accertamento dell'invalidità civile**, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102); e copia **verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato** con diagnosi funzionale (DPCM 13 gennaio 2000)
- **INVALIDI DEL LAVORO:** **verbale di visita medica** della commissione per l'accertamento delle condizioni di persone con disabilità rilasciato dall'INAIL con **scheda di sintesi per la valutazione delle capacità residue e percorso per l'inserimento lavorativo**.
- **INVALIDI PER SERVIZIO:** **decreto di concessione della pensione** da cui risulti l'invalidità e la categoria della pensione (categoria di pensione dalla I alla VIII).
- **INVALIDI DI GUERRA E INVALIDI CIVILI DI GUERRA:** **decreto di concessione della pensione** da cui risulti l'invalidità e la categoria della pensione (categoria di pensione dalla I all'VIII).

CATEGORIE PROTETTE (art. 18 L. 68/99)

Possono iscriversi nell'elenco, **SOLO SE DISOCCUPATI**, i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- **PROFUGHI ITALIANI RIMPATRIATI**, il cui status è riconosciuto ai sensi della *Legge 763/81*;
- **ORFANI E VEDOVE/I DI DECEDUTI PER CAUSE DI SERVIZIO O DI GUERRA (DPR 915/1978; DPR 333/2000):** i figli orfani possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore, erano minorenni (si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico).
- **ORFANI E VEDOVE/I EQUIPARATI (DPR 333/2000):** familiari di soggetti riconosciuti grandi invalidi di lavoro, di guerra o di servizio. I figli delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se al momento in cui il genitore è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni (si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico).
- **ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI (art. 6 della L. 4/18);**
- **CARE LEAVERS**, così come definiti nella *Nota del Min. Lavoro 683/21*: giovani che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e che, al compimento della maggiore età, si trovano a dover lasciare la comunità di accoglienza oppure a terminare l'affido etero-familiare". Possono iscriversi dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni.

Possono invece iscriversi **ANCHE SE OCCUPATI** e con **diritto di precedenza in graduatoria rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli** i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- **ORFANI O, IN ALTERNATIVA, IL CONIUGE SUPERSTITE DI DECEDUTI CAUSA LAVORO.** (L. 244/2007 art. 3 comma 123) I decessi devono aver dato luogo ad una rendita Inail;
- **VITTIME DEL TERRORISMO, DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (L. 407/1998) E DEL DOVERE** (art. 3 L. 466/1980, e art. 1 commi 563-564 L. 266/2005);
- **CONIUGI E FIGLI SUPERSTITI DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL DOVERE** in alternativa all'avente diritto a titolo principale. (l. 407/1998 e s.m.i. e Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019)
- **FRATELLI E SORELLE QUALORA UNICI SUPERSTITI DI VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL DOVERE**, solo se conviventi e a carico della vittima in alternativa all'avente diritto a titolo principale (l. 407/1998 e s.m.i. e Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019)
- **TESTIMONI DI GIUSTIZIA** (art. 7 del D.L. 101/13 convertito con modificazioni dalla L. 125/13, D.M. 204/14);
- **ORFANI DELLE VITTIME DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO** (L.134/2012 art.67 quater c.13)
- **ORFANI DISASTRO HOTEL RIGOPIANO** (Legge 12/2019);
- **MEDICI, OPERATORI SANITARI, INFERMIERI, FARMACISTI, OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI, LAVORATORI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE IMPEGNATI NELLE AZIONI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19** (art. 16 bis D.L. 34/2020), che durante lo stato di emergenza deliberato dal *Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020* abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19;

Per iscriversi :

Presentare la domanda di iscrizione all'Ufficio specialistico L.68/99, dopo aver rilasciato, se richiesto, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso un Centro per l'Impiego del territorio provinciale. La domanda può essere presentata tramite PEC all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it o consegnata personalmente, previo appuntamento.

Documentazione da presentare:

>**domanda di iscrizione**: ogni categoria può scaricare l'apposito modulo dal portale di ARPAL Umbria (<https://www.arpalumbria.it/modulistica-per-iscrizione-dichiarazioni-6899>)

In sede d'iscrizione sarà sufficiente un'autocertificazione della propria specifica condizione e della composizione del nucleo familiare.

Tutte le autocertificazioni verranno sottoposte dall'Ufficio specialistico L.68/99 a verifica presso le Amministrazioni Competenti.

LISTE PROVINCIALI CENTRALINISTI TELEFONICI E TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI

Centralinisti telefonici (L.113/85)

Le persone con disabilità non vedenti o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti, disoccupate, possono iscriversi alle relative liste provinciali dei centralinisti telefonici se in possesso dei seguenti requisiti:

- **Diploma di centralinista telefonico** conseguito presso una scuola statale o autorizzata per persone non vedenti o ipovedenti, **qualifica di centralinista telefonico** rilasciata ai sensi della L.845/78 come previsto dall'art.2 comma 2 L.113/85 s.m.i. o **dichiarazione del datore di lavoro** da cui risulti lo svolgimento della mansione di centralinista telefonico da almeno 6 mesi.

I centralinisti telefonici non vedenti possono essere iscritti a **2 elenchi provinciali**. Su delibera della Regione Umbria occorre confermare entro il mese di novembre di ciascun anno la volontà di mantenere l'iscrizione alla relativa lista provinciale tramite la compilazione e l'invio al servizio competente dell'apposito modello scaricabile al seguente link:

<https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/mod. richiesta mantenimento iscrizione centralinisti telefonici non vedenti 0.pdf>

Per iscriversi:

>domanda di iscrizione: è possibile scaricare l'apposito modulo dal portale di ARPAL Umbria al link:

<https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/mod. domanda iscrizione centralinisti telefonici non vedenti 2.pdf>

La domanda può essere presentata all'Ufficio specialistico L.68/99 tramite PEC all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it o consegnata personalmente, previo appuntamento, dopo il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) da parte di un Centro per l'Impiego.

Terapisti della riabilitazione (L. 29/1994)

Le persone con disabilità non vedenti o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti possono iscriversi all'albo regionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti, di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, se in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di laurea in fisioterapia
- Titolo di terapeuta della riabilitazione conseguito prima dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42

Per iscriversi:

>domanda di iscrizione: è possibile scaricare l'apposito modulo dal portale di ARPAL Umbria al link:

https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/mod._domanda_iscrizione_terapisti_della_riabilitazione_non_vedenti_2.pdf

La domanda può essere presentata all'Ufficio specialistico L.68/99 tramite PEC all'indirizzo servizio4@pec.arpalumbria.it o consegnata personalmente, previo appuntamento, dopo il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) da parte di un Centro per l'Impiego.

CONTATTI

Ufficio di PERUGIA Tel. 075.911 6197, email legge68perugia@arpalumbria.it

Ufficio di TERNI Tel. 075.911 6667, email legge68terni@arpalumbria.it.

APPENDICE ALLA SCHEDA

Approfondimento dei requisiti da possedere per l'iscrizione alle liste provinciali delle **CATEGORIE PROTETTE** (art. 18 comma 2 L. 68/99)

Categorie	Requisiti	Documentazione soggetta a verifica da parte del servizio presso le amministrazioni competenti	Norme di riferimento
Vittime del dovere	Dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio, o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: - nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; - nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; - nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; - in operazioni di soccorso; - in attività di tutela della pubblica incolumità; - in attività di prevenzione e di repressione dei reati. Personale sanitario impegnato nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 Non è richiesto lo stato di disoccupazione	Certificazione del Ministero dell'Interno o Certificazione dell'amministrazione di appartenenza	L. 266/2005, art. 1, c. 562- 564 DPR n. 243 del 2006 L. 466/1980¹ DL 34 del 19 maggio 2020 art.16 bis
Vittime criminalità organizzata Vittime del terrorismo	Cittadini dichiarati vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. Chiunque abbia subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967. Non è richiesto lo stato di disoccupazione.	Certificazione rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza.	L. 407/98 (e successive modifiche² come modificata dalla L. 288/99 L. 388/2000³ L.466/1980 Circolare 14/11/2003, n. 2 L.244/2007 art.3 comma 123⁴

¹ Definizione nozione vittime del dovere

² L. 288/1999, DL 102/2010; interpretazione autentica L.25/2011 (vedi anche TAR Lazio Sez. I, sentenza 4252 del 18/03/2010 e Tar Lazio Sez. II, sentenza 7910 del 12/10/2011).

³ Modificata da DL 337/2003 – estensione ad altri soggetti dei benefici previsti dalla L.407/98

⁴ Estensione dei benefici previsti nella L.407/98 agli orfani e in alternativa ai coniugi superstiti delle vittime per causa di lavoro.

Vedove e orfani di guerra	Figli o coniugi di persone decedute per causa di guerra o a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità di guerra. Il figlio deve risultare minorenne o avere un'età inferiore a 21 anni se studente di scuola media superiore e a 26 anni se studente universitario a carico alla data del decesso. E' richiesto lo status di disoccupazione	Certificato d'iscrizione come orfano nell'elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura. Autocertificazione sul rapporto di parentela con la vittima di guerra e dichiarazione dello stato di famiglia al momento del riconoscimento	DPR 915/1978⁵ DPR 333/2000
Profughi italiani rimpatriati	Cittadini italiani che abbiano ricevuto il riconoscimento della condizione di profughi e che non siano rimpatriati da più di 4 anni. E' richiesto lo status di disoccupazione.	Attestazione della condizione di profugo rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza	L. 763/81⁶
Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro	Orfani o alternativamente coniuge superstiti di persone decedute per causa di lavoro, anche a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità da lavoro. Non è richiesto lo stato di disoccupazione. Non è rilevante la minore età degli orfani in quanto equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	Dichiarazione INAIL/altri enti (es. ENPAIA) di decesso per causa di lavoro. Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con la vittima del lavoro	L. 244/2007 art. 3 comma 123 L.25/2011
Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di servizio, anche a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tale causa.	Figli o coniugi di persone decedute per causa di servizio o a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità di servizio. Il figlio deve risultare minorenne o avere un'età inferiore a 21 anni se studente di scuola secondaria di secondo grado e a 26 anni se studente universitario se a carico al momento del decesso E' richiesto lo stato di disoccupazione.	Dichiarazione dell'Amministrazione in cui il deceduto prestava servizio attestante il decesso per causa di servizio. Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il deceduto per causa di servizio	DPR 333/2000 Circolare n. 4 del 2000 M.P.L.S.
Orfani per crimini domestici	Orfani di genitore ucciso dal coniuge (anche separato/divorziato), dall'altra parte di unione civile (anche cessata) o da persona legata in una relazione affettiva e di stabile convivenza. E richiesto lo status di disoccupazione.	Sentenza o eventuale certificazione del Tribunale⁷	L. 4/2018
Care leavers	Cittadini che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. E' richiesto lo status disoccupazione. Possono iscriversi dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni. Possono	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui si rende noto di essere stati oggetto di provvedimento del tribunale dei minorenni con il quale si è provveduto, durante la minore età, al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.	L.77/2020 art.67 bis

⁵ All.1, tabella categorie grandi invalidi

⁶ Riconoscimento status

⁷ Data la recente normativa potrebbero esserci ulteriori o diverse indicazioni in seguito ad aggiornamenti ministeriali

	rimanere iscritti oltre il compimento del 21° anno di età se mantengono lo stato di disoccupazione.		
Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio	Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, il quale – se iscritto - deve essere stato cancellato dal collocamento obbligatorio senza mai essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa a lui non imputabile. I figli dovevano essere minorenni al momento del riconoscimento del genitore quale grande invalido oppure non avere più di 21 anni se studenti di scuola media superiore o 26 se studenti universitari. Deve essere, inoltre, divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per fatto di guerra o servizio. E' richiesto lo status di disoccupazione di chi richiede l'iscrizione.	Dichiarazione attestante che il genitore/coniuge è Grande invalido, rilasciata dall'UNMS (ONIG sino al 1979) per gli invalidi militari o civili di guerra, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi di servizio. Riconoscimento della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 rilasciato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (Ufficio Provinciale) o dalla seconda alla ottava con trattamento di incollocabilità. Dichiarazione rilasciata dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra in cui deve essere esplicitato il godimento della pensione. Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il dante causa/il pensionato. Dichiarazione del grande invalido di non essere iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.	DPR 1124 del 30 giugno 1965 Art.1 commi 2 e 3 DPR 333/2000
Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro	Figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro. Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, il quale – se iscritto - deve essere stato cancellato dal collocamento obbligatorio senza mai essere stato avviato ad attività lavorativa, per causa a lui non imputabile. I figli dovevano essere minorenni al momento del riconoscimento del genitore quale grande invalido oppure non avere più di 21 anni se studenti di scuola media superiore o 26 se studenti universitari. E' richiesto lo status di disoccupazione di chi richiede l'iscrizione.	Invalidità certificate fino al 31/12/2006 dal 80% al 100% (L.296/2006) Invalidità certificate dal 01/01/2007 dal 60% al 100% (D.P.R. 1124/1965 – testo unico). Autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con il dante causa/il pensionato. Dichiarazione dell'INAIL/altri enti certificatori (es. ENPAIA) attestante che il genitore/coniuge è Grande invalido del lavoro. Dichiarazione del grande invalido di non essere iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.	

Familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.	Figli e coniuge di deceduti o invalidi permanenti a causa di terrorismo e criminalità organizzata. Fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. Esclusivamente per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, possono richiedere l'iscrizione anche i genitori conviventi qualora unici superstiti. Iscrizione prevista esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Il dante causa deve essere stato cancellato dalle liste del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per cause a lui non imputabili. Non sono richiesti: - lo stato di disoccupazione - la minore età del familiare al momento dell'evento o del riconoscimento della categoria.	Certificazioni rilasciate dalla Prefettura. Dichiarazione di richiesta iscrizione in sostituzione dell'avente diritto. Dichiarazione che l'avente titolo non è iscritto al collocamento mirato, o che è stato cancellato senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. Autocertificazione dello stato di famiglia.	DPR 333/2000 L. 407/1998 e successive modifiche⁸ L. 266/2005, art. 1, c. 562- 564 DPR n. 243 del 2006 L. 466/1980 L. 252/2004, art. 132, co. 1, let. b) L. 3/2003, art. 34, co. 1 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2019
Orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.	Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non è richiesta la minore età. È richiesto lo status di disoccupazione.	Certificazione del Ministero dell'Interno, della Prefettura o di altro ente competente o dichiarazione di appartenenza alla categoria che sarà verificata dal CPI. Autocertificazione dello stato di famiglia.	L.134/2012 art.67 quater c.13
Orfani di Rigopiano	Equiparazione ai soggetti art.1, comma 2 L.407/98, possono ottenere l'iscrizione anche se non in possesso dello status di disoccupazione.	Certificazione ministeriale o della Prefettura di residenza o altra eventuale certificazione in possesso del richiedente che sarà verificata dal CPI⁹	Art.11-septies, comma 2, D.L.135/2018, L.12/2019

⁸ Vedi note 2 e 3

⁹ Data la recente normativa potrebbero esserci ulteriori o diverse indicazioni in seguito ad aggiornamenti ministeriali